

AmTrust Assicurazioni S.p.A.

C.7 Politica Whistleblowing

Rev. 1/2024



AmTrust Assicurazioni
An AmTrust Financial Company

Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Informazioni di contesto.....	3
2.1. Riferimenti normativi esterni.....	3
2.2. Riferimenti normativi interni.....	3
3. Definizioni.....	3
4. Contesto normativo e principi generali.....	4
5. Operatività della Compagnia.....	4
5.1 Soggetti legittimati.....	4
5.2 Ambito di applicazione.....	4
6. Modalità di esercizio della segnalazione: canali interni ed esterni.....	5
6.1 Canale interno.....	5
6.2 Canale esterno.....	5
7. Ricevimento e verifica della segnalazione.....	6
8. Misure di protezione.....	6
8.1 Conseguenze in caso di segnalazione in malafede e di ritorsione.....	6
8.2 Conseguenze in caso di segnalazione in buona fede.....	7
9. Formazione e informazione.....	7
10. Tenuta dei registri.....	7
11. Monitoraggio e revisione.....	7
12. Disposizioni finali.....	7
13. Revisioni.....	7

1. Introduzione

La presente Politica (di seguito anche “**Policy**”) di AmTrust Assicurazioni S.p.A., (di seguito anche la “**Compagnia**” o “**Società**”) è predisposta in ottemperanza ai dettami di cui al Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (“Decreto”), recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle normative nazionali “*La nuova disciplina del Whistleblowing*”.

Lo scopo del presente documento è quello di definire la Politica di AmTrust Assicurazioni S.p.A. per la gestione delle segnalazioni effettuate in conformità alla normativa vigente in materia di “**Whistleblowing**” nonché in rispondenza a quanto disciplinato dal Codice di condotta ed etica aziendale (il “**Codice**”) adottando misure appropriate volte a garantire la riservatezza e l’anonimato del segnalante nonché la sua tutela da rischi ritorsivi.

AmTrust incoraggia un dialogo aperto su questioni o preoccupazioni, proibendo ritorsioni per aver sollevato una domanda, un dubbio o aver effettuato una segnalazione. La Compagnia garantisce la riservatezza e la gestione tempestiva di tutte le segnalazioni.

2. Informazioni di contesto

2.1. Riferimenti normativi esterni

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e s.m.i. (di seguito il “Codice” o “CAP”);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR);
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

2.2. Riferimenti normativi interni

- Codice di condotta ed etica aziendale
- Whistleblowing Policy (AFSI)
- Open Door and Non-Retaliation Policies (AFSI)
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AmTrust Assicurazioni S.p.A.

3. Definizioni

- **Whistleblowing**: fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività lavorativa;
- **Whistleblower**: soggetto segnalante;
- **Ritorsione**: qualsiasi azione od omissione diretta o indiretta che sia motivata dalla presentazione di una segnalazione e che provochi o possa provocare un danno ingiustificato al segnalante (per esempio la discriminazione, lo svantaggio o il trattamento ingiusto, la valutazione negativa delle prestazioni o delle referenze lavorative);
- **Consiglio di Amministrazione**: Organo Amministrativo;
- **Organismo Interno di Vigilanza**: Organo di controllo;
- **Alta direzione**: l’amministratore delegato, il direttore generale nonché la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie;

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione

4. Contesto normativo e principi generali

La disciplina del Whistleblowing prevista dal Decreto Legislativo n. 24 del 2023 abroga la normativa nazionale previgente in materia di whistleblowing e racchiude in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, implementando pratiche già esistenti e prevedendo l'introduzione di nuove regole e tutele più blindate per i whistleblower.

L'implementazione di un sistema di "Whistleblowing" e il rafforzamento delle relative tutele contribuisce alla cultura etica aziendale favorendo l'impegno nei confronti dell'integrità, dell'onestà e delle pratiche commerciali etiche. A tal fine la Compagnia incoraggia l'utilizzo del "Whistleblowing" non solo come adempimento normativo ma come un'opportunità impegnandosi ad applicare le nuove regole normative garantendo una gestione tempestiva ed efficace delle segnalazioni nonché adottando misure appropriate volte a garantire la riservatezza e l'anonimato del segnalante e la sua tutela da rischi ritorsivi.

La nuova disciplina, incentivando di fatto le segnalazioni e tutelando il "Whistleblower", consolida i valori e i principi generali su cui si fonda la cultura aziendale:

- la tutela della persona, l'onestà, l'imparzialità e la trasparenza
- il conseguimento degli interessi della Compagnia non può giustificare nessuna condotta che violi i principi di correttezza e onestà. La Compagnia è focalizzata nel mantenere un elevato livello reputazionale, in ogni momento, garantendo la corretta comprensione e applicazione della normativa e regolamentazione applicabile;
- la conformità e buona fede è responsabilità di ogni dipendente.

5. Operatività della Compagnia

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, la Compagnia è tenuta a definire il proprio modello di gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato.

La presente Policy definisce le modalità con cui i soggetti che hanno una relazione con la Compagnia possono segnalare, in buona fede, qualsiasi comportamento scorretto noto o anche sospetto, come ad esempio potenziali illeciti quali, frode, corruzione, atti illegali, negligenza e/o qualsiasi altro comportamento improprio o non etico potendo contare su adeguate forme di tutela e riservatezza.

5.1 Soggetti legittimati

Sono legittimati ad effettuare segnalazioni tutti i soggetti che operano nel contesto lavorativo della Compagnia, quali:

- lavoratori subordinati;
- collaboratori, consulenti, liberi professionisti, tirocinanti (retribuiti o meno), lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la Compagnia;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

a cui si applica la presente Politica.

5.2 Ambito di applicazione

E' possibile effettuare segnalazioni in merito a violazioni anche potenziali di normative nazionali, europee e del "Codice", quali a titolo esemplificativo:

- **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;**
- **condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231** (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni del modello di organizzazione gestione e controllo;

- **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori:** appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;**
- **atti od omissioni riguardanti il mercato interno** (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;**
- **condotta inappropriata, scorretta o non etica, ad esempio abuso di potere, cattiva condotta**

di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, durante la sua durata, prima del suo inizio (es. selezione dei candidati), nel periodo di prova, dopo il suo scioglimento.

Non sono oggetto di segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni, le doglianze o le mere lamentele nonché le richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

6. Modalità di esercizio della segnalazione: canali interni ed esterni

6.1 Canale interno

Il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo è garantito dal Gruppo AmTrust mediante un canale interno, già attivo e rispondente ai requisiti previsti dalla normativa (sicurezza, autonomia, riservatezza), a cui si accede tramite la linea diretta "**Hotline**" scegliendo tra le seguenti modalità:

- **ACCESSO ALLA HOTLINE DAL WEB** - Link di accesso: [EthicsPoint - AmTrust](#)

Gli utenti possono utilizzare il sito Web per esporre un problema di conformità o porre una domanda in via riservata; gli utenti che lo desiderano possono scegliere di rimanere anonimi.

Al whistleblower che ha effettuato una segnalazione viene assegnato un Codice a cui l'utente assocerà una password; il Codice di segnalazione e la password sono entrambi necessari per verificare lo stato della segnalazione.

- **ACCESSO ALLA HOTLINE PER TELEFONO** - [Numero di telefono per chiamate dall'Italia: 800-79723](#)

Se si desidera parlare con una persona, è possibile effettuare la segnalazione contattando telefonicamente la Hotline.

La linea è gestita da una terza parte per garantire la riservatezza ed **offre la possibilità di ricevere chiamate in oltre 70 lingue**. A garanzia dell'anonimato, le chiamate non vengono né registrate né tracciate; la Hotline è altresì dotata di una tecnologia che consente di mascherare la voce del segnalante.

Al whistleblower che ha effettuato una segnalazione viene assegnato un Codice a cui l'utente assocerà una password; il Codice di segnalazione e la password sono entrambi necessari per verificare lo stato della segnalazione.

Le segnalazioni possono essere fatte anche direttamente al Compliance Officer (che ricopre anche il ruolo di Whistleblowing Champion) o al Chief Compliance Officer.

Tutte le segnalazioni, problemi, dubbi e domande effettuate accedendo alla linea diretta "Hotline" o anche direttamente seguendo le modalità di cui sopra vengono tempestivamente inoltrate alla Funzione Compliance che interviene come necessario.

6.2 Canale esterno

La normativa prevede la possibilità di effettuare anche o solamente una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale AntiCorruzione "ANAC" - Autorità competente per le segnalazioni - limitatamente ai casi in cui:

- il canale di segnalazione interna non sia stato attivato o non sia conforme alla normativa;
- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ma essa non ha avuto esito;

- il segnalante abbia “fondati motivi di ritenere” che all’eventuale segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa possa determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia “fondato motivo di ritenere” che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo “imminente o palese” per il pubblico interesse.

È prevista, altresì, la possibilità di effettuare una segnalazione tramite “divulgazione pubblica”: anche in tal caso saranno garantite le protezioni previste dal Decreto.

7. Ricevimento e verifica della segnalazione

Tutte le segnalazioni effettuate tramite canale di segnalazione Hotline (web o telefono) sono trasmesse al Global Chief Compliance Officer che riferirà questi episodi al responsabile Compliance della Compagnia, il quale procederà alle analisi necessarie, informando anche l’Organismo di Vigilanza nel caso in cui la segnalazione abbia impatti in materia di responsabilità amministrativa dell’ente.

La segnalazione viene sottoposta alle opportune verifiche oltre ad eventuali integrazioni, se necessarie, e qualora risultasse circostanziata, vengono svolte le attività istruttorie finalizzate ad accertare la fondatezza o meno dei fatti segnalati onde consentire di individuare, per tempo, comportamenti illeciti e azioni irregolari che possono danneggiare la Compagnia o il Gruppo.

Entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, al segnalante viene rilasciato un avviso di ricevimento da parte del soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna che si farà parte diligente chiedendo eventuali integrazioni informative e dando seguito alla segnalazione.

La segnalazione verrà riscontrata entro tre mesi dalla conferma del ricevimento al segnalante o dalla scadenza del termine dei sette giorni per la conferma.

8. Misure di protezione

La disciplina del c.d. “whistleblowing” introdotta nell’ordinamento prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti.

La Compagnia è chiamata, quindi, a garantire una protezione adeguata e il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per le segnalazioni effettuate. A tal fine, la Compagnia:

- assicura la riservatezza dell’identità del segnalante e delle informazioni;
- vieta ogni forma di ritorsione o discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione e di terzi connessi al segnalante e adotta le misure volte a tutelare i diritti dei soggetti segnalati;
- tratta i dati personali nel rispetto del GDPR e del Codice in materia dei dati personali;
- conserva la documentazione relativa alle segnalazioni per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre 5 anni dalla data di comunicazione dell’esito della segnalazione, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa.

Le persone che si rendono responsabili di ritorsioni nei confronti di chiunque faccia domande, esprima preoccupazioni o denunci sospetti o effettivi comportamenti scorretti dal punto di vista etico o legale saranno soggette ad azioni disciplinari che possono portare alla cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dalla Policy di non ritorsione dell’AFSI” - Open Door and Non-Retaliation Policies” (disponibile su Policy Hub, accessibile tramite AmConnect).

8.1 Conseguenze in caso di segnalazione in malafede e di ritorsione

Nel caso in cui un individuo:

- faccia una segnalazione consapevolmente falsa o dolosa (cioè in “malafede”);
- si impegna in ritorsioni o vittimizzazioni nei confronti di chiunque abbia fatto una segnalazione di illeciti, cattiva condotta, inadempienze o violazioni note o sospette;

la Compagnia può decidere di intraprendere un'azione disciplinare, compreso il licenziamento.

8.2 Conseguenze in caso di segnalazione in buona fede

Nessuna azione sarà intrapresa nei confronti di un whistleblower che abbia segnalato un sospetto di illecito in buona fede, anche se successivamente dovesse risultare che il sospetto non era provato.

9. Formazione e informazione

La Compagnia fornirà periodicamente ai propri dipendenti una formazione adeguata in materia di whistleblowing. Una formazione specifica sarà messa a disposizione delle persone che possono ricevere segnalazioni di whistleblowing per garantire che siano gestite in modo appropriato. La presente Policy è resa disponibile a tutti i dipendenti della Compagnia e pubblicato nella sezione “documenti” della Suite Dipendente.

I manager di linea hanno la responsabilità di garantire che i loro riporti diretti comprendano e rispettino la Politica di Whistleblowing.

10. Tenuta dei registri

La Compagnia manterrà un'adeguata documentazione confidenziale delle segnalazioni dell'esito di qualsiasi indagine. Questi saranno conservati in linea con i requisiti di conservazione dei documenti applicabili, a seconda del problema sollevato e delle categorie di dati personali coinvolte.

11. Monitoraggio e revisione

Il responsabile della funzione Compliance ha un ruolo fondamentale nella supervisione dell'integrità, dell'indipendenza e dell'efficacia della Politica e delle procedure di whistleblowing della Compagnia. Anche la Compliance ha un ruolo chiave di supervisione e di sensibilizzazione dei dipendenti.

La Compagnia provvederà a riferire eventuali incidenti di whistleblowing ai principali stakeholder responsabili della gestione e dell'indagine, nonché ai comitati interni appropriati.

12. Disposizioni finali

La Policy è sottoposta all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché a revisione con cadenza almeno annuale, o qualora fosse necessario per riflettere cambiamenti nella legislazione.

Il Consiglio di Amministrazione delega all'Amministratore Delegato il potere di apportare modifiche non sostanziali alla Policy; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione deve essere informato di qualsiasi modifica effettuata.

Per qualsiasi necessità di supporto in relazione al presente documento, contattare la funzione Compliance.

13. Revisioni

Versione	Owner	Motivo revisione	Data approvazione CDA
0	Compliance	Nuova Emissione	16/06/2023
1	Compliance	Revisione annuale	19/06/2024

AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Via Clerici 14, 20121 Milano
Milano



AmTrust Assicurazioni
An AmTrust Financial Company